

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno (Cod. 44032)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 44 Del 28-12-17

Oggetto: APPROVAZIONE STATUTO UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI
--

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 12:00, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

TASSOTTI RAFFAELE	P	ERCOLI MASSIMO	P
SPECA DANIELA	P	EUSEBI MASSIMILIANO	P
LEONARDI SAMUELE	P	GREGORI LEOPOLDO	P
SPACCAPANICCIA PIERO	P	CANNELLA MICHELE	A
MATRICARDI DANIEL	P	SIMONELLA SARA	A
ANGELICI GIOVANNA	P		

risultano presenti e assenti gli assessori:

COCCI GRAZIELLA	P
------------------------	----------

Assegnati n. 11 In carica n. 11 presenti n. 9 assenti n. 2.

Assiste in qualità di SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Pasqualini Stefania

Assume la presidenza il Signor TASSOTTI RAFFAELE in qualità di Sindaco

Constatata la legalità della seduta, Il Presidente, dichiara aperta la stessa, ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Deliberazione di G.R. Marche n. 7357 del 20.11.1989 la Regione Marche ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti di montanità in capo allo scrivente Comune.

Alla luce di tale riconoscimento, è interesse dello scrivente Comune entrare a far parte della Unione Montana dei Sibillini per evidenti ragioni di natura economica a vantaggi a favore di tutta la popolazione di fra cui alcuni puramente indicativi e non esaustivi di seguito elencati:

1. Imprenditori e cittadini residenti beneficiano nell'assegnazione dei fondi europei/comunitari e nazionali di percentuali maggiori di contributo nei fondi concessi ordinariamente di **almeno il 10% in più;**
2. Gli imprenditori agricoli residenti in ambito montano, possono inoltrare istanza per accedere a fondi comunitari e/o nazionali **con superfici di terra inferiori** a quanto richiesto agli agricoltori fuori unione;
3. I residenti in Unione Montana precedono nelle graduatorie dei beneficiari di contributi tutti gli altri in quanto fruitori di un **punteggio maggiore;**
4. Il comma 1, modificando l'articolo 14 del DL n. 78/2010 (Legge n. 122/2010) individua il **ventaglio delle funzioni fondamentali comunali** (ora 9 funzioni) **da svolgersi obbligatoriamente in forma associata** attraverso Unioni di Comuni (ai sensi dell'articolo 32 del Decreto legislativo n. 267/2000) o convenzioni – ad esclusione della lettera l), stato civile e servizi anagrafici – da parte dei Comuni **con popolazione fino a 5.000 abitanti (eliminata quindi la divisione tra sopra e sotto i 1.000 abitanti), ovvero 3.000 abitanti** se appartenenti o appartenuti a Comunità montane. La medesima disciplina si applica alle funzioni associate legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. **L'elenco delle funzioni fondamentali indicate è valido per tutti i Comuni indipendentemente dalla loro dimensione demografica, e sostituisce il precedente elenco provvisorio di funzioni contenuto nell'articolo 21, comma 3, della legge n. 42/2009 sul Federalismo fiscale.** Inoltre, la norma ribadisce:
 - a. la competenza regionale per l'individuazione della dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento associato delle suddette funzioni;
 - b. il limite demografico minimo di 10.000 abitanti per le Unioni, salvo diversa determinazione regionale;
 - c. la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, a pena di obbligatoria trasformazione in Unione;
 - d. la tempistica applicativa delle funzioni fondamentali: 3 entro il 1° gennaio 2013 e le restanti entro il 1° gennaio 2014.

Da ultimo, in sede di conversione in legge del DL n. 95, è stata introdotta al **comma 1, lettera e)**, una integrazione ulteriore all'articolo 14 del DL n. 78/2010, che ha aggiunto il **comma 31-quater** ove si prevede che nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni fino a 5.000 abitanti la tempistica per l'esercizio associato obbligatorio, attraverso Unione o convenzione, delle funzioni fondamentali elencate dal comma 1, di cui almeno 3 da svolgere entro il 1° gennaio 2013 e le restanti entro il 1° gennaio 2014, il Prefetto assegna ai Comuni che non abbiano rispettato le scadenze un termine perentorio entro il

quale provvedere all'esercizio obbligatorio. Nell'eventualità di un'ulteriore inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all'art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario *ad acta*, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 131/2003 (Legge La Loggia).

Il comma 2, ridisciplina i commi da 1-16 dell'articolo 16 del DL n. 138/2011 (Legge n. 148/2011), **rendendo facoltativa e non più obbligatoria la costituzione di Unioni di Comuni "speciali" per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti**, distinte da quelle costituite ai sensi dell'articolo 32 TUEL, con contestuale svolgimento associato di tutte le loro funzioni amministrative e dei servizi pubblici. Tale esercizio può essere assicurato anche mediante convenzioni ai sensi dell'articolo 30 TUEL.

Il comma 3, ridisegna in parte l'Unione di Comuni ex articolo 32 del TUEL secondo le linee contenute nel citato DDL "Carta delle Autonomie", coordinandolo inoltre con la normazione intervenuta a partire dalle disposizioni del DL n. 78/2010 in poi. L'Unione, ove costituita in prevalenza da Comuni montani, assume la denominazione di Unione di Comuni montani e può esercitare le competenze ex art 44 Costituzione per i territori montani. Ogni Comune può far parte di una sola Unione.

Il comma 4, prevede che i Comuni fino a 5.000 abitanti che fanno parte di una Unione di Comuni già costituita, optino - ove ne ricorrano i presupposti - per la disciplina dell'Unione ai sensi dell'articolo 32 del TUEL ovvero per quella prevista ai sensi dell'articolo 16 modificato.

Il comma 5 prevede, entro 2 mesi dall'entrata in vigore del DL n. 95/2012 (7 luglio 2012), la possibilità per le regioni di stabilire limiti demografici diversi (altrimenti previsti in almeno 5.000 abitanti, ovvero 3.000 per i territori montani) per le Unioni "speciali" eventualmente costituite dai Comuni fino a 1.000 abitanti ai sensi dell'articolo 16 riformulato.

Tale ultima normativa risulta ulteriormente rinviata al 31.12.2018 con la legge n. 205 del 27.12.2017

5. Il comma 45 dell'art. 1 della legge n. 220/2010 (cd. legge di stabilità per il 2011)¹ ha previsto che "a decorrere dal 1° agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo". La legge di stabilità per il 2011 ha dunque messo a regime, senza soluzione di continuità, le agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate nelle misure più favorevoli previste dalla legge n. 81/2006 (riduzione del 75 per cento nelle zone montane e del 68 per cento nelle zone svantaggiate) che troveranno applicazione anche per gli anni successivi senza la necessità che intervengano altri provvedimenti legislativi di proroga. Pertanto, in virtù di tale norma e dei rinvii "a catena" ivi contenuti², le agevolazioni contributive che trovano applicazione per il 2015 sono quelle previste dall'art. 01, c. 2, della legge n. 81/2006 che, come noto, consistono in una riduzione dei contributi a carico dei datori di lavoro agricolo pari al **75 per cento** nei territori montani particolarmente svantaggiati (cosiddette zone montane);
6. l'agevolazione in questione riguarda anche i contributi dovuti all'INPS dalle imprese agricole per gli impiegati, quadri e dirigenti (cfr. circ. INPS n. 166 del 29/9/2000 trasmessa con ns. circ. n. 11052 dell'11/10/2000);

7. Per il Comune di Montalto delle Marche sede operativa dell'istituto Scolastico Comprensivo per il mantenimento della dirigenza scolastica **non servirebbero le 600 unità di frequentanti bensì solo 400;**
8. L'appartenenza all'Unione Montana potrebbe certamente incentivare la frequenza del locale Liceo Classico "G. Leopardi" unica scuola ad indirizzo umanistico nelle aree interne del Piceno;
9. Gli imprenditori agricoli residenti in Unione Montana e zone svantaggiate beneficiano di **un'indennità integrativa di Euro 120,00 per ettaro di terra in proprietà;**
10. I residenti in Unione Montana beneficiano di uno sconto sul gasolio per riscaldamento di **circa 0,10 centesimi per litro;**
11. I residenti in zone montane beneficiano delle agevolazione prevista dall'**articolo 9, comma 2, D.P.R. 601/1973**. In particolare, ai sensi dell'**articolo 9, comma 2, D.P.R. 601/1973**, *"Nei territorimontani ... i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti alle imposte catastali.*

Evidenti quindi sono i vantaggi economici non facilmente quantificabili ma deriverebbero per tutti i cittadini residenti e le attività presenti sul territorio del Comune di Montalto delle Marche;

Conseguentemente, e poiché è stato già espresso il prescritto parere favorevole da parte del Consiglio della Comunità Montana dei Sibillini (cfr. Delibera di Consiglio n. 36/1988), finalizzato all'inserimento del Comune di Montalto delle Marche nella Unione Montana dei Sibillini.

Visto l'art. 5, comma 4, L.R. Marche n. 35/2013

Ribadito che per l'individuazione delle zone montane e svantaggiate occorre fare riferimento alla deliberazione 25/5/2000, n. 42 del CIPE pubblicata sulla G.U. n. 161 del 12/7/2000 (cfr. ns. circ. n. 11029 del 7/9/2000);

Esaminato lo Statuto dell'Unione Montana dei Sibillini, nel suo testo presente nel sito internet istituzionale dell'Ente composto da n. 69 articoli;

Richiamato l'art. 32 comma 6 del D.lgs. 267/2000 che testualmente dispone : "L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.....(omissis)"

Visto il comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente dispone : "Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie".

Ritenuto che detta proposta sia adeguata alle esigenze del Comune di Montalto delle Marche;

Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime e palese espressa in forma legale da numero nove consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

Di approvare lo Statuto dell'Unione Montana dei Sibillini composto di n. 69 articoli, che si allega alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese espressa in forma legale da numero nove consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura finanziaria" così' come prescritto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pasqualini Stefania

IL PRESIDENTE
F.to TASSOTTI RAFFAELE

N. 54
(registro albo on line)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69)

dal 27-01-18 al 11-02-18

X è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì 27-01-18

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Stefania Pasqualini)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì 27-01-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Stefania Pasqualini)